



COMUNICATO UFFICIALE N. 117
Stagione Sportiva 2020/2021

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 126/AA della F.I.G.C., inerente provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 OTTOBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 126/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1042 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Maria CIRILLO, Francesco BORRELLI e della società A.S.D. HAPPY AZZURRI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIA CIRILLO, Presidente della ASD HAPPY AZZURRI all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia, anche in relazione all'art. 45 delle NOIF, per aver organizzato il torneo "VIESSE CUP" in modo irregolare, perché non conforme a quanto previsto dal regolamento del torneo de quo autorizzato dal S.G.S. della F.I.G.C., con particolare riferimento alle modalità di stabilire la vincente, ricorrendo ai "calci di rigore" non consentiti (Art. 10), sottoponendo quindi i calciatori al rischio di mancata copertura (art. 45 NOIF);

FRANCESCO BORRELLI, Dirigente della ASD HAPPY AZZURRI e organizzatore del torneo "VIESSE CUP" su delega del Presidente della ADS HAPPY AZZURRI Sig.ra Cirillo Maria (come dichiarato in sede di audizione dallo stesso e dal presidente), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 45 delle NOIF, per aver organizzato il Torneo "VIESSE CUP" in modo irregolare, perché non conforme a quanto previsto dal regolamento del Torneo de quo autorizzato dalla SGS della F.I.G.C., con particolare riferimento alle modalità di stabilire la vincente, ricorrendo ai "calci di rigore" non consentiti (art. 10), sottoponendo quindi i calciatori al rischio di mancata copertura assicurativa (art. 45 NOIF);

A.S.D. HAPPY AZZURRI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Maria CIRILLO in proprio e, nella qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. HAPPY AZZURRI e Francesco BORRELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Maria CIRILLO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco BORRELLI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. HAPPY AZZURRI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 OTTOBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina